



**VIII Commissione Ambiente Camera dei Deputati**

**Proposta di legge C. 1440 Ilaria Fontana e altri**

**“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore”**

Audizione informale - Giovedì 20 gennaio 2022

## PREMESSA – Le attività del Coordinamento emissioni:

### Il documento «Indirizzi»

#### Art. 272-bis «Emissioni odorigene» - Dlgs 152/2006

**Comma 2:** *Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo.*

*Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'art.281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.*

Nell'ambito del “**Coordinamento emissioni**” istituito presso il Ministero dell'Ambiente (oggi MiTE), è stato intrapreso un percorso per la redazione di un documento di indirizzi (con coinvolgimento principalmente di SNPA, Regioni e Province).

Prima convocazione: 05/03/2020  
Fine lavori: dicembre 2021

#### Prodotto:

documento tecnico di indirizzo per autorità e operatori del settore, denominato “*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*”. A breve è attesa la pubblicazione.

Il documento disciplina, in maniera organica, gli aspetti riguardanti l'ambito tecnico/amministrativo dei processi istruttori e decisionali:

- scelta dell'istruttoria autorizzativa e del livello di approfondimento documentale richiesto (piano di monitoraggio, studio di dispersione);
- metodologie per la caratterizzazione delle sorgenti emissive;
- requisiti minimi per la redazione di studi di impatto odorigeno;
- procedura per casi critici di molestia olfattiva e modalità di coinvolgimento della popolazione;
- determinazione di valori di emissione alle sorgenti odorigene sulla base del rispetto di criteri di accettabilità al recettore).

## PREMESSA – Le attività del Coordinamento emissioni: Il documento «Indirizzi»

### ▪ **AMBITO DI APPLICAZIONE**

*“Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*

- in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga)
- in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’art.29-bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione).

## PROPOSTA DI LEGGE C. 1440

### ART.1, comma 1 (modifiche all'art.5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Si porta all'attenzione la recente pubblicazione (marzo 2021) della norma tecnica UNI 11806 «Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario» suggerendo l'opportunità di rendere uniforme la terminologia impiegata. Nel corso delle attività del Coordinamento emissioni si è fatto riferimento alla norma UNI 11806, di più recente emanazione e riferita specificatamente al contesto nazionale.

Si rileva come le definizioni di cui alla Norma UNI citata siano differenti rispetto a quelli della proposta di legge all'art.1; in particolare, la definizione di *molestia olfattiva* si discosta dalla definizione di cui alla norma UNI.

In particolare, si riportano le definizioni tratte dalla suddetta norma tecnica UNI:

**Odore:** sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo.

**Odorante:** composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano.

**Gas odorigeno:** gas odorante avente una concentrazione di odore maggiore di 1 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>.

**Disturbo olfattivo:** effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore.

**Molestia olfattiva:** effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi .

## PROPOSTA DI LEGGE C. 1440

### Art. 2. (Modifica all'art.29-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152)

L'introduzione della lettera m-bis descrive la necessità, nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, di un piano di monitoraggio contenente una sezione dedicata alle emissioni odorigene con i seguenti contenuti minimi:

- una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia,
- le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene,
- i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene.

Commento.

Si osserva che tali contenuti sono in linea con:

- quanto richiesto nell'ambito delle BAT Conclusion di settore (es. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 per il trattamento dei rifiuti);
- documento di «Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività».

**Vista la rispondenza dei contenuti del documento di *Indirizzi* con gli obiettivi della proposta, sarebbe auspicabile l'estensione dell'ambito di applicazione degli *Indirizzi* alla parte II del D.Lgs.152/06, non limitandolo all'applicazione diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta.**

## PROPOSTA DI LEGGE C. 1440

### Art. 3. (Modifica agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1. L'articolo introduce la necessità di sostituire gli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 allo scopo di **introdurre specifici limiti di emissione** per le sostanze odorigene e per miscele di esse comunemente generate dagli impianti, tenendo conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Commento:

Si fa presente che il documento di *Indirizzi* adotta un **approccio differente** al fenomeno odorigeno:

➡ In luogo dell'individuazione di valori limite di emissione validi per ogni impianto e per ogni contesto produttivo

➡ La definizione di **valori di concentrazione** di odore e di portate di odore **alle fonti emissive**, in **funzione del contesto territoriale** in cui l'impianto è ubicato e della classe di sensibilità dei ricettori sensibili, definita sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 02/04/1968, n.1444, e s.m.i.).

Il **rispetto dei valori di accettabilità al recettore** (valutati in sede autorizzativa mediante modello di dispersione) **stabilisce il valore massimo di emissione.**

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

## ESPERIENZA DI ARPA PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32

### “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

Approccio basato su:

- valori di accettabilità al recettore
- definizione di valori limite alle emissioni tali da assicurare il rispetto dei valori di accettabilità

secondo gli stessi principi di cui al citato documento di «Indirizzi».

Partecipazione di ARPA PUGLIA a gruppi di lavoro nazionali

- Coordinamento del GdL SNPA – Delibera n.38/2018 «Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene»
- Partecipazione al GdL UNI/CT 004/GL 04 «Qualità dell'aria (misto Ambiente/UNICHIM)» e collaborazione alla redazione delle norme UNI 11806 «Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario» e UNI 11761 Determinazione degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring Systems)

#### 19. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate sull'intero dominio temporale di simulazione, che devono essere rispettati presso i recettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite come segue:

Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
1	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
2	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
3	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
4	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
5	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
6	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
7	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
8	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

#### 20. Definizione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni

L'autorità competente in sede di rilascio del titolo autorizzativo definisce:

- valori limite di emissione odorigena espressi come concentrazione di odore [ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>] o portata di odore [ou<sub>E</sub>/s] al fine di assicurare che l'impatto olfattivo non ecceda i valori di accettabilità;
- valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) di singoli odoranti o di sostanze traccianti non odoranti individuati sulla base dei risultati della fase di caratterizzazione delle sorgenti odorigene;
- l'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 2 dell'articolo 3, adotta valori di accettabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, se:
  - a) si tratta di nuove installazioni;
  - b) i ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate.

## PROPOSTA DI LEGGE C. 1440

### Art. 5. (Modifica dell'art.208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'introduzione del comma 11-ter definisce la necessità, per:

- impianti aventi emissioni areali o puntuali di sostanze odorigene,
- stoccaggi o trattamenti che possono generare emissioni odorigene, quali
- impianti di trattamento meccanico-biologico e di
- trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti,

di individuare le modalità per la gestione degli odori e per la loro eliminazione».

Commento:

Si osserva che tale modifica è in linea con i contenuti del documento di *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*.

**Vista tale rispondenza, si suggerisce l'integrazione e l'estensione dell'ambito di applicazione del documento di «Indirizzi», non limitandolo all'applicazione diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta.**

## CONSIDERAZIONI

### Considerato che:

- ❑ Il Coordinamento previsto dall'art.20 del D.Lgs. 13/08/2010, n.155 ha prodotto un documento di “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”
- ❑ Gli approcci tecnici e metodologici del documento sono stati ampiamente condivisi a livello nazionale dai partecipanti al gruppo di lavoro e tengono conto del più recente stato dell'arte relativamente alle metodologie utilizzabili più robuste, alla ricognizione delle esperienze maturate sul territorio e alle tecnologie disponibili.
- ❑ Gli obiettivi della proposta di legge C. 1440 sono conseguibili attraverso l'applicazione del documento di «Indirizzi»

### Si propone di:

- ❑ **Considerare l'adozione dell'approccio legato al rispetto dei criteri di accettabilità ai recettori in luogo di limiti emissivi validi per ogni tipologia di impianto**
- ❑ Integrare i contenuti del documento di *“Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”* nella proposta di legge
- ❑ Ampliare ed estendere l'ambito di applicazione del documento di *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività* alle parti del D.Lgs. 152/06 per le quali non è prevista l'applicazione in via diretta.